



**COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**  
Provincia di Chieti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 126 Del 12/11/2025

**BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF -  
CONFERMA ALIQUOTA**

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 12.20, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (applicazione WhatsApp web), conformemente a quanto disposto dal vigente Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi ed Organismi collegiali del Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22-04-2022.

Il Sindaco verifica che si riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto di ogni membro della Giunta presente e che parimenti si riesce ad udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni componente della Giunta presente.

Il Segretario Comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di vedere e di udire in modo chiaro e distinto il volto e la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta Comunale, provvede ad aprire il collegamento di videochiamata tramite whatsapp.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Assessori, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica:

<b>Bozzelli Emiliano</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P, in Video</b>
<b>Nardone Roberto</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P, in Video</b>
<b>Mancini Gabriella</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>A</b>
<b>Giannantonio Guerriero</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>P, in Video</b>
<b>Di Mele Stefania</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>P, in Video</b>

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1 come indicato nel prospetto sopra riportato;

Presidente - Signor Bozzelli Emiliano in qualità di Sindaco.  
Segretario Comunale - Dott.ssa Terrei Rosalia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Proposta n. 147 del 12/11/2025

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA

Il Responsabile del Area Finanziaria propone il seguente testo:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

su proposta dell'Assessore al Bilancio  
Sig. Roberto Nardone

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1).

Dato atto che con disposizioni normativo-ministeriali susseguitesesi nel tempo ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D.lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Dato atto inoltre che:

- ✓ l'art. 77bis, comma30, D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, art.1, comma123, legge 13 dicembre 2010, n.220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- ✓ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;

- ✓ l'art.1 rubricato: "Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica", al comma11, della legge 148/2011 ripristina a partire dal 01-01-2012 la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino all'0,8%;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF;

Precisato che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta e seguenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Visti:

- l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. dal quale si evince che gli Enti locali, salvo proroghe a taratura nazionale, sono tenuti all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 di ogni anno;
- l'art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i., che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato inoltre il Decreto MEF del 25/07/2023, il quale:

- ✓ ha integrato il principio contabile 4/1 con i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 con l'obiettivo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il 31/12;
- ✓ al nuovo paragrafo 9.3.6 del principio contabile 4/1 precisa che l'eventuale differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali; al contrario, gli enti non interessati alle motivazioni dei decreti ministeriali dovranno proseguire nel processo di bilancio al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre;

Richiamata la Legge di Bilancio 2025 e dato atto che il comune di San Vito Chietino, applicando un'aliquota unica, non ha subito l'effetto di una riduzione del gettito Irpef come scontato dai Comuni che nell'anno 2025 sono passati da 4 a 3 scaglioni Irpef, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 2, lett. a) della predetta Legge;

Ravvisato che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Richiamata la deliberazione di C.C. 21 del 29/04/2016 con la quale si fissava l'aliquota IRPEF al 0,8% e ritenuto di confermarla anche per il triennio 2026/2028;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento da parte del Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento è espresso parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di CC n. 12 del 22.04.2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano chiaramente visibile in videoconferenza da tutti i partecipanti, a cui segue formale conferma verbale da parte degli stessi del relativo voto favorevole,

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di confermare per il triennio 2026/2028, per le motivazioni di cui in narrativa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 3) di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Con separata unanime votazione, espressa in forma palese per alzata di mano chiaramente visibile in videoconferenza da tutti i partecipanti, a cui segue formale conferma verbale da parte degli stessi del relativo voto favorevole, accertata dal Segretario Comunale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 147**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2025

Il Responsabile di Settore  
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TERREI ROSALIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TERREI ROSALIA in data 14/11/2025  
Bozzelli Emiliano in data 14/11/2025